

IX° Legislatura



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 169 dell'8 marzo 2011

***di iniziativa dei consiglieri: U.Ponzo, E.Montino, M.Perilli, C.Mancini,
B.Astorre, G.Parroncini, C.Lucherini, F.Scalia ed E.Foschi.***

Oggetto:

“Istituzione degli Ecomusei della Regione Lazio”



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all'2^a Commissione

7°-6°-5°-12°-15°

Roma - 8 MAR. 2011

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula, Commissioni

(Dot. Onofredo Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Istituzione degli Ecomusei della Regione Lazio”

Di iniziativa del Consigliere

Umberto Ponzo

MONTINO

MARIO PERELLI

CLAUDIO MANCINI

ASTONAVE-MANUS

PORRONCINI

LUCHERINI

SCALUS

ENZO FOSCHI



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione, in conformità all'articolo 9 dello Statuto regionale, di concerto con le comunità locali, le parti sociali e gli enti locali e di ricerca riconosce, promuove e disciplina sul proprio territorio gli Ecomusei, allo scopo di recuperare, testimoniare, valorizzare e accompagnare nel loro sviluppo la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale, immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale, di responsabilità e di partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunità locale.

2. Ai fini della presente legge, per Ecomuseo s'intende una tipologia museale destinato a conservare, valorizzare, comunicare l'identità culturale, sociale, storica, ambientale e paesaggistica di una comunità o di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Finalità)

1. Costituiscono finalità prioritarie degli Ecomusei, in particolare:

- a) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;
- b) rafforzare il senso di appartenenza e delle identità locali attraverso la conoscenza, il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali al fine di valorizzare i caratteri identitari locali;
- c) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche e delle associazioni nei processi di valorizzazione, promozione e fruizione attiva del patrimonio culturale – materiale, immateriale – sociale e ambientale del territorio regionale, compresi i saperi tramandati e le tradizioni locali;
- d) favorire e sostenere la conoscenza, tutela e valorizzazione del paesaggio conformemente ai principi di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, anche attraverso contatti con enti e proprietari privati per la manutenzione del paesaggio e della cultura locale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- e) valorizzare e diffondere la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale in quanto elemento del territorio funzionale alla costruzione, alla rivitalizzazione e alla messa in rete di attività e servizi volti a promuovere la sostenibilità ambientale e sociale di un'area connotata da specifici caratteri identitari;
- f) favorire e promuovere progetti di sviluppo e integrazione interculturale, finalizzati alla scoperta e conoscenza del territorio;
- g) promuovere lo studio e la ricerca scientifica relative alla storia e alle tradizioni del territorio e diffondere le stesse attraverso attività didattico - educative;
- h) predisporre itinerari di visita e percorsi di fruizione e valorizzazione turistica e culturale che introducano e accompagnino il visitatore nella conoscenza dell'ambiente e delle tradizioni locali;
- i) sensibilizzare le comunità locali, le istituzioni, in particolare quelle culturali scientifiche e scolastiche, il settore produttivo, gli enti ed associazioni locali e di categoria ai temi dello sviluppo sostenibile anche attraverso la conoscenza e la rappresentazione delle trasformazioni sociali, economiche, culturali e ambientali storicamente vissute dalle comunità locali e dai territori;
- j) ricostruire e riattivare ambienti di vita e di lavoro tradizionali volti alla produzione di beni o servizi da offrire ai visitatori, creando opportunità di impiego e di promozione di prodotti locali, nonché di didattica, sport e svago in genere;
- k) promuovere, anche a fini di fruizione pubblica, il corretto recupero di strutture di carattere residenziale, storico ed artistico, nonché delle tradizionali produzioni agroalimentari ed artigianali presenti;
- l) promuovere iniziative di cooperazione e scambio di esperienze con altre realtà eco museali, anche attraverso la creazione e/o adesione a reti regionali, nazionali ed europee;

Art. 3

(Costituzione e riconoscimento degli Ecomusei)

1. Gli ecomusei sono costituiti da:

- a) enti locali, in forma singola o associata;
- b) associazioni, fondazioni culturali e ambientalistiche o altre istituzioni senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 2.

2. I soggetti di cui al comma 1, si dotano di spazi da destinare a sede del laboratorio eco museale dove svolgere attività di gestione, promozione culturale e sostegno alle attività didattico – educative e di ricerca, anche, in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e istituti e luoghi di cultura.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare permanente in materia di cultura, disciplina con apposita deliberazione i criteri e i requisiti per il riconoscimento degli Ecomusei, tenendo conto, in particolare:

- a) delle caratteristiche di specificità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'ecomuseo;
- b) della partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di predisposizione e animazione culturale dell'Ecomuseo;
- c) della presenza di un insieme diversificato di soggetti partecipanti quali associazioni, enti di ricerca pubblici e privati, fondazioni ed enti locali, singoli o associati;





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

- d) dell'allestimento di spazi adeguati ad ospitare laboratorio eco museale come centro di interpretazione, documentazione e informazione;
 - e) dell'esistenza di itinerari di visita e allestimento di percorsi di fruizione e luoghi di interpretazione;
 - f) del rapporto con altri Ecomusei eventualmente esistenti sul medesimo territorio o territori limitrofi.
4. La gestione degli Ecomusei è affidata ai soggetti di cui al comma 1 nelle forme e nei modi previsti dai propri ordinamenti.
5. La Regione favorisce la formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi nel Lazio e nelle altre regioni d'Italia e d'Europa.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Elenco degli Ecomusei)

1. E' istituito, presso l'assessorato competente in materia di cultura un elenco regionale degli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3.
2. L'elenco di cui al comma 1 è aggiornato ogni 3 anni.
3. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale degli Ecomusei di cui all'articolo 6, verifica ogni tre anni la permanenza dei requisiti minimi per la permanenza nell'elenco di cui al comma 1.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Denominazione esclusiva e Marchio)

1. La Regione, contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 3, comma 3, assegna a ogni Ecomuseo, anche ai fini della tutela del territorio rappresentato, una denominazione esclusiva e originale e un Marchio.
2. Il marchio è strumento di promozione dell'ecomuseo ed è tutelato nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. La Regione può promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei del Lazio.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Consulta regionale degli Ecomusei)

1. Ai sensi dell'articolo 75 dello Statuto è istituita presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, la Consulta regionale degli Ecomusei, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche regionali in materia di promozione e sviluppo della rete degli Ecomusei.
2. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime pareri in ordine al riconoscimento degli Ecomusei;
 - b) svolge attività di coordinamento nei confronti degli Ecomusei;
 - c) svolge attività di programmazione delle attività di promozione degli Ecomusei, a livello regionale nazionale e internazionale;
 - d) collabora all'attuazione delle politiche di settore anche attraverso studi, indagini e censimenti;
3. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia e resta in carica per cinque anni.
4. La Consulta è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di cultura che la presiede o suo delegato;
 - b) un rappresentante della Commissione consiliare competente in materia di ambiente e territorio;
 - c) un rappresentante della Commissione consiliare competente in materia cultura;
 - d) un rappresentante di ogni Ecomuseo;
 - e) tre esperti in materia di archeologia e antropologia storica e culturale;
 - f) un esperto in materia di turismo.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

5. La Consulta disciplina le modalità del proprio funzionamento con apposito regolamento. I membri della Consulta eleggono al proprio interno un Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura. La partecipazione alle sedute della Consulta è gratuita.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

(Contributi)

1. La Regione concede contributi per la costituzione, lo sviluppo il funzionamento e la promozione degli Ecomusei, riconosciuti ai sensi della presente legge.
2. La Giunta regionale determina con deliberazione le modalità per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi, nonché quelle per la loro erogazione, per la rendicontazione e per la verifica delle spese.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8

(Norma Finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPBdi un apposito capitolo denominato "Fondo regionale per la costituzione e promozione degli Ecomusei", con uno stanziamento pari a 50 mila euro per l'esercizio finanziario 2011 alla cui copertura si provvede mediante lo stanziamento disponibile del capitolo



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

Questa proposta di legge nasce dalla necessità di documentare, conservare e valorizzare i tanti siti naturali e le innumerevoli pratiche di vita e di lavoro, i saperi tradizionali e le tradizioni locali di un dato territorio.

Si vuole ricordare che l'Italia, sottoscrivendo la "Convenzione Europea del paesaggio" tenutasi a Firenze nel 2000, promuove presso le autorità pubbliche l'adozione di politiche di salvaguardia, di gestione e di pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea nelle politiche di settore. In tale Convenzione il paesaggio viene definito come una determinata parte del territorio, le cui caratteristiche derivano dalle azioni di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. Il paesaggio quindi è dipendente dal modo in cui la popolazione vive ed interpreta il proprio territorio. Alla luce di tutto ciò si è reso urgente e doveroso la presentazione di questa legge nella nostra Regione.

L'ecomuseo è un luogo dove il patrimonio naturalistico e storico-artistico si fondono per poter essere da tutela ad un territorio, ma anche uno strumento di riappropriazione del proprio patrimonio da parte della collettività.

Si differenzia dal museo per alcuni punti fondamentali. Primo fra tutti nel fatto che l'ecomuseo non è la semplice collezione di beni che poi vengono esposti, ma è l'insieme di tutto ciò che compone il territorio.

Quindi, si scavalca il concetto di immobile e lo si sostituisce con il concetto di "territorio", inteso come sistema di relazione tra l'ambiente e l'uomo.

Inoltre, nell'ecomuseo è predominante il concetto di "popolazione" in quanto la comunità interviene attivamente nella gestione e nella salvaguardia dell'ecomuseo. In maniera propositiva e dinamica la comunità, rappresentata da associazioni, enti locali o semplici cittadini, conserva e valorizza la memoria storica e gli ambienti di vita quotidiana tradizionale, in modo da aumentarne il valore anziché consumarlo.

La partecipazione attiva della popolazione fa sì che l'ecomuseo può fungere da propulsore per attività didattiche e di ricerca.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

L'ecomuseo è la dimostrazione che la cultura si sta trasformando e sta acquisendo sempre di più la connotazione di "sociale", in quanto la partecipazione fa sì che si assicuri il mantenimento delle culture locali, in settori differenti rispetto a quelli tradizionali, in un periodo in cui il processo della globalizzazione tende a distruggere le identità locali.